



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 06

Roma 17 maggio 2016

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi in data 17 maggio 2016 alle ore 13:00 c/o gli Uffici della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Viale Tiziano 74 Roma, composta dagli Avvocati

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente
Avv. Augusto Di MARZIANTONIO- Componente
Avv. Goffredo Maria BARBANTINI – Componente

Per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società Hockey Club Forte dei Marmi avverso il provvedimento del G.U.N. contenuta nel C.U. n. 96 del 11/05/2016;

Nessuno è presente per la Società ricorrente.

Letto il ricorso e la memoria della Società CGC Viareggio, ed esaminati gli atti,

FATTO

La A.S.D. Hockey Club Forte dei Marmi ha impugnato il provvedimento disciplinare del G.U.N. in epigrafe, con cui è stata comminata a detta Società l'ammenda di € 2.500,00 e la squalifica del campo per 2 giornate per un'indebita entrata in pista di propri tifosi al termine della gara del 10.05.16 con l'A.S.D. CGC Viareggio e per aver uno di questi colpito un giocatore della squadra avversaria con una testata, procurandogli una ferita. Nel ricorso si deduceva l'errata o insufficiente descrizione arbitrale, con induzione all'errore di valutazione del G.U.N., e si evidenziavano circostanze attenuanti. Come precedente giurisprudenziale veniva richiamato il provvedimento del Giudice Sportivo del 12.05.15, oggetto di parziale riforma di codesta C.S.A., con dispositivo del 21.05.15. La l'A.S.D. CGC Viareggio depositava memoria con cui richiamava, come precedente, il medesimo provvedimento del GUN e chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Visti e considerati il rapporto del Commissario di campo e il supplemento di referto arbitrale, che costituiscono piena prova, la sanzione irrogata dal G.U.N. si rammostra, in linea di principio, congrua. Né rilevano, in proposito, i precedenti giurisprudenziali richiamati da entrambe le sopraccitate Società, che riguardano diversa fattispecie.

La mancanza di precedenti disciplinari della ricorrente nel corso della presente stagione rende, peraltro, equa la riduzione dell'ammenda nella misura del cinquanta per cento.



P.Q.M.

la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Società Hockey Club Forte dei Marmi, riduce l'ammenda irrogata a euro 1.250,00 confermando per il resto il provvedimento impugnato.

Dispone la restituzione di un quarto della tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI - Presidente

F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO - Componente Estensore

F.to Avv. Goffredo Maria BARBANTINI - Componente

